



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 43 DEL 03/03/2025

OGGETTO: CONVALIDA DI INTERDIZIONE DI TRATTO DI STRADA PEDONALE VICINALE "VIA CANEVA" PER PERICOLO ESTERNO E CONSEGUENTE SGOMBERO DEI CIVICI 13, 14, 16, 17, 18, 19 PER ACCESSO INTERDETTO.

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 15/02/2025, perveniva all'Ufficio Pubblica Incolumità nota dei VVF – registrata al protocollo dell'Ente al num. 74808.I del 17/02/2025 - per intervento effettuato in data 15/02/2025 presso Via Caneva, causa crollo di muro di fascia su strada pedonale vicinale;
- nella suddetta nota si presenta che, a causa del crollo di muro di contenimento di terrazzamento sulla strada pedonale e, in ragione altresì della presenza di porzione di muro pericolante ancora incombente su di essa, personale dei Vigili del Fuoco interdiva il tratto di strada in oggetto;
- in data 17/02/2025 tecnici geologi della Direzione Idrogeologia, Geotecnica e Vallate esperivano sopralluogo presso le aree in oggetto e inoltravano relazione – prot. 77001.I del 18/02/2025 – in cui si riteneva possibile il passaggio “[...] *Si rileva che il passaggio (pedonale) è comunque consentito con un minimo di attenzione. [...]*”;
- successivamente, con riscontro mezzo mail - prot. 87481.I del 24/02/2025 – il Dirigente della Direzione Idrogeologia Geotecnica e Vallate precisava che non vi erano le condizioni per considerare la strada come aperta al transito pedonale in attesa della realizzazione delle opere presentate nella suddetta relazione prot. 77001.I del 18/02/2025;
- in ragione della precisazione mezzo mail sopracitata e di nuova segnalazione ricevuta in data 25/02/2025 dalla Sala Emergenze della Protezione Civile - prot. 90018.E del

Documento sottoscritto digitalmente

25/05/2025 - circa nuove evoluzioni del crollo del muro, in pari data personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità esperiva sopralluogo presso le aree in oggetto al fine di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 54 TUEL;

- in sede di sopralluogo oggetto del presente rapporto si poteva ancora notare il crollo del tratto di muro di contenimento del terreno N.C.T. D-28-524 sulla via pedonale vicinale come presentato dai Vigili del Fuoco nel loro rapporto - inclusa l'evoluzione oggetto dell'ultima segnalazione - e la porzione dello stesso muro potenzialmente instabile, nonché l'interdizione come disposta dagli stessi e poi confermata dalla Direzione Idrogeologia Geotecnica e Vallate;

- in considerazione dello stato dei luoghi e a convalida di quanto disposto dai Vigili del Fuoco e confermato dalla Direzione Idrogeologia, si disponeva - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino e/o verifica delle condizioni di sicurezza - nell'immediato sul posto e successivamente con nota prot. 90079.U del 25/02/2025:

- l'interdizione del tratto di strada vicinale di Via Caneva interessata dal crollo;
- lo sgombero per interclusione - a causa di pericolo esterno - dei civici 13, 14, 16, 17, 18, 19 di Via Caneva;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 91992.I del 26/02/2025, relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 25/02/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. 90079.U del 25/02/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

Documento sottoscritto digitalmente

anche a convalida di quanto disposto dai Vigili del Fuoco in data 15/02/2025, e in data 25/02/2025 da parte del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità in sede di sopralluogo prima e, successivamente, con la citata nota prot. 90079.U del 25/02/2025, di interdire con divieto di accesso, fino alla verifica delle condizioni di sicurezza o eventualmente all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza:

- il tratto di strada vicinale di Via Caneva interessata dal crollo;
- lo sgombero per interclusione - a causa di pericolo esterno - dei civici 13, 14, 16, 17, 18, 19 di Via Caneva.

come meglio individuato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera - ed al Municipio 5 Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia, Geotecnica, Vallate, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DEL VICE SINDACO REGGENTE

OGGETTO: CONVALIDA DI INTERDIZIONE DI TRATTO DI STRADA PEDONALE VICINALE “VIA CANEVA” PER PERICOLO ESTERNO E CONSEGUENTE SGOMBERO DEI CIVICI 13, 14, 16, 17, 18, 19 PER ACCESSO INTERDETTO.

ALLEGATO GRAFICO




Figura 1: LOCALIZZAZIONE DI MASSIMA DELLE AREE ESTERNE SOGGETTE A TEMPORANEA INTERDIZIONE CON DIVIETO DI TRANSITO (grafica non in scala, fonte Geoportale comunale)